

COMUNE DI MONTEPRANDONE

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

Regolamento

**sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio
comunale,**

delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi consiliari.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni**
- Art. 3 - Sede delle adunanze**

TITOLO II° - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 4 - Attività e riunioni del Consiglio**
- Art. 5 – Presidenza delle adunanze**
- Art. 6 – Incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente**
- Art. 7 - Procedura per la convocazione**
- Art. 8 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione**
- Art. 9 - Ordine del giorno**

Capo II - Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

- Art. 10 - Deposito degli atti**
- Art. 11 - Numero legale**
- Art. 12 - Sedute del Consiglio comunale**
- Art. 13 - Adunanze “aperte”**
- Art. 14 - Sedute di seconda convocazione**

Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

- Art. 15 - Comportamento dei consiglieri**
- Art. 16 - Comportamento del pubblico**
- Art. 17 - Polizia nell'aula**
- Art. 18 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio**

Capo IV - Svolgimento delle sedute

- Art. 19 - Pubblicità delle sedute – Registrazione audio e video**
- Art. 20 - Verifica del numero legale**
- Art. 21 - Designazione ed attività degli scrutatori**
- Art. 22 - Funzioni di segretario della seduta**
- Art. 23 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza**
- Art. 24 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno**
- Art. 25 - Discussione ed interventi**
- Art. 26 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno**

- Art. 27 - Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 28 - Mozione d'ordine
- Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 30 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 31 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 32 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 33 - Chiusura della discussione
- Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 35 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 36 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 37 - Forma delle votazioni
- Art. 38 - Controprova della votazione
- Art. 39 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 40 - Votazione segreta per schede
- Art. 41 - Esito delle votazioni
- Art. 42 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

Capo V - Processi verbali

- Art. 43 - Compilazione dei verbali
- Art. 44 - Contenuto dei verbali
- Art. 45 - Annotazioni a verbale
- Art. 46 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 47 - Approvazione dei verbali

TITOLO III° - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti

- Art. 48 - Diritto d'iniziativa
- Art. 49 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri
- Art. 50 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali
- Art. 51 - Diritto di presentazione di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 52 - Mozioni
- Art. 53 - Ritiro delle interrogazioni/interpellanze e mozioni

Capo II - Doveri

- Art. 54 - Rispetto del Regolamento
- Art. 55 - Assenza dei consiglieri e decadenza
- Art. 56 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni
- Art. 57 - Pubblicità della situazione patrimoniale

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 58 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

Art. 59 - Consultazioni del Presidente del Consiglio Com.le, in ordine alla razionalizzazione dell'attività del Consiglio

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 60 - Costituzione delle Commissioni consiliari

Art. 61 - Commissioni temporanee

Art. 62 - Composizione delle Commissioni consiliari

Art. 63 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare di controllo e garanzia

Art. 64 - Funzioni delle Commissioni

Art. 65 - Convocazione delle Commissioni consiliari

Art. 66 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 67 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 68 - Pubblicità delle sedute

Capo III - Gruppi Consiliari

Art. 69 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 70 - Capogruppo consiliare

Art. 71 - Conferenza dei Capigruppo consiliari

Capo IV - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio comunale

Art. 72 - Supporto al Consiglio comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai gruppi consiliari

Art. 73 - Risorse strumentali

Art. 74 - Risorse finanziarie

Art. 75 - Gestione delle risorse

Art. 76 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 77 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, delle commissioni e dei gruppi consiliari, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio.

Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni

Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi, la decisione è adottata, nella stessa seduta, dal Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali, udito, eventualmente, il parere del Segretario Generale.

in caso di contestazione della decisione del Presidente, sollevata da almeno la maggioranza dei consiglieri presenti, la questione viene rimessa al Consiglio comunale, che può procedere seduta stante oppure rinviarla alla conferenza dei capogruppo consiliari.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di disposizioni del presente regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, perché siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione. Il Presidente del Consiglio, provvede a definire, con l'ausilio del Segretario Generale, adeguata istruttoria sul caso e a sottoporre, per parere, ogni questione alla Conferenza dei Capigruppo, ferma restando in capo allo stesso la competenza a definire indicazioni risolutive in merito al tema segnalato.

La Conferenza dei Capigruppo valuta le eccezioni proposte e fornisce al Presidente del Consiglio comunale, ogni elemento utile per la formulazione di un'interpretazione, il più conforme possibile alla norma.

Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 3 - Sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in una sala predisposta.

Per particolari ragioni o circostanze, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale.

Le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio, si tengono in locali predisposti presso la sede comunale.

All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al

gonfalone del Comune.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 4 - Attività e riunioni del Consiglio

L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso.

Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame d'interpellanze ed interrogazioni.

Il Consiglio si riunisce:

- per determinazione del Presidente del Consiglio, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
- su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.

Nelle ipotesi di cui al 3° comma, lettera b), del presente articolo, la convocazione del Consiglio comunale deve avere luogo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e la relativa seduta dovrà aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla convocazione; in caso contrario, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, da un Presidente eletto tra i consiglieri, nella prima riunione.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano, il quale, dopo la deliberazione di convalida degli eletti, invita i Consiglieri a procedere alla elezione del Presidente
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, (escluso il Sindaco) con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, espresso con scheda segreta; dopo la proclamazione dell'elezione assume la Presidenza della riunione e invita il Consiglio ad eleggere nel suo seno il Vicepresidente.
4. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento

temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo

5. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma, il Sindaco effettua il giuramento avanti al consiglio, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
6. Dopo il giuramento, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta Comunale, dallo stesso nominati.
7. Effettuato il giuramento e conclusi gli interventi dei consiglieri, il Presidente dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.

Art. 6 - Incompatibilità del Presidente e del Vice-Presidente

1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio ricoprono la carica di consiglieri comunali, ma non possono essere assessori comunali.

Art. 7 - Procedura per la convocazione

Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza:

- a) sono *ORDINARIE*, quelle sedute nelle quali vengono discussi lo Statuto comunale, i Regolamenti, il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo, il Piano Regolatore Generale e le relative variazioni;
- b) sono *STRAORDINARIE*, tutte le altre sedute;
- c) è convocato d'*URGENZA*, quando sussistono motivi rilevanti ed urgenti che rendono necessaria l'adunanza.

La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea.

Gli avvisi devono contenere l'elenco degli argomenti e degli oggetti da trattare nell'adunanza del Consiglio comunale, con l'indicazione del luogo, della data e dell'orario della seduta. Gli avvisi devono essere consegnati ai consiglieri :

- a) in caso di seduta ordinaria : almeno (5) cinque giorni liberi (escluso, quindi, il giorno della consegna e quello della seduta consiliare) prima della seduta;
- b) in caso di seduta straordinaria : almeno (3) tre giorni liberi, prima della seduta;
- c) in caso d' urgenza e per argomenti inseriti in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno e già consegnato: almeno ventiquattro ore prima della seduta

Nei casi di cui al punto c) del precedente comma, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva.

Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal precedente comma 3.

Qualora il consigliere abbia scelto l'invio della comunicazione per mezzo di fax o di posta elettronica, deve essere dimostrato l'invio del messaggio.

Art. 8 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale.

I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica oppure optare necessariamente per un mezzo di trasmissione telematica.

Art. 9 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi le proposte di iniziativa del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri.

Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio, iscrive all'ordine del giorno, l'esame delle questioni proposte.

L'ordine del giorno (O.d.G.) deve essere formulato in modo sintetico, ma deve permettere al consigliere di rendersi conto dell'argomento da trattare.

Capo II - Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 10 - Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo, iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria generale:

- a) almeno settantadue ore prima della seduta (in caso di seduta ordinaria)
- b) almeno quarantotto ore prima della seduta (in caso di seduta straordinaria)
- c) almeno ventiquattro ore prima della seduta (nel caso di seduta d'urgenza o per argomenti aggiunti)

corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

Ai capigruppo consiliari sarà consegnata, insieme all'avviso dell'ordine del giorno, la documentazione istruttoria e, qualora non sia possibile inviare copia di tutti gli allegati allo schema di proposta di deliberazione (per motivi di difficoltà di duplicazione o perché troppo voluminosi), gli stessi debbono essere comunque depositati presso la Segreteria generale, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Quando sia possibile, gli atti sono resi disponibili anche in forma digitale, su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Art. 11 - Numero legale

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richieda una presenza qualificata.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12 - Sedute del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Decorsi trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale, deve essere redatto apposito verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze precedentemente giustificate.

Art. 13 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi, come previsto dall'art.3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di idee, di sostegno e illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 11, il numero legale si dà per presupposto.

Art. 14 - Sedute di seconda convocazione

Qualora sia andata deserta la seduta per mancanza del numero legale, stabilito dal precedente art.11, il Presidente del Consiglio, può riconvocare il Consiglio, sul medesimo ordine del giorno, per seduta da ritenersi valida con quorum inferiore, con avviso da consegnare ai consiglieri, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

La seduta di seconda convocazione, si ritiene valida, con la presenza di almeno un terzo

dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi O.d.G. aggiuntivi e non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la maggioranza necessaria dei consiglieri prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, i seguenti atti:

- a. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- b. lo statuto delle aziende speciali;
- c. la partecipazione a società di capitali;
- d. l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- e. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- g. la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- h. l'esame della relazione su gravi irregolarità, presentata dal collegio dei revisori dei conti;
- i. i programmi di opere pubbliche
- j. i piani territoriali ed urbanistici
- k. tutti gli argomenti per i quali è prevista la convocazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 15 - Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni, entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea, provvede nei suoi confronti, con esplicito richiamo.

Se il consigliere persiste, senza tener conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea, gli interdice la parola.

In caso di reiterate violazioni del regolamento, che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente del Consiglio comunale, può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, (avvalendosi dei vigili urbani e/o delle forze dell'ordine presenti) fatto salvo, in ogni caso, il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 16 - Comportamento del pubblico

Le persone che assistono alla seduta, nella parte dell'aula riservata al pubblico, devono mantenere un contegno corretto ed evitare comportamenti che possano disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.

Il soggetto che presiede l'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi è stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 17 - Polizia nell'aula

Il Presidente del Consiglio comunale, è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula e/o del Corpo di Polizia Municipale.

La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, o comunque del soggetto che presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 18 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

Oltre al Segretario Generale, i Responsabili di settore e/o dei servizi relativi agli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno e ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Presidente del Consiglio comunale, può, secondo le esigenze, autorizzare la presenza degli altri Responsabili di settore e/o di servizio, funzionari, esperti, rappresentanti di enti, aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

Gli Assessori che non sono consiglieri comunali, hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari, con esclusione del diritto di voto.

Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

Alla presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente del Consiglio comunale, può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 19 - Pubblicità delle sedute – Registrazioni audio e video

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decide di procedere in seduta segreta.

Qualora il Consiglio decida o deve procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza, (in quanto vincolati, come del resto i consiglieri comunali, al segreto d'ufficio) devono lasciare l'aula.

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze consiliari, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze consiliari, in misura totale o parziale, per mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui deve essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per

territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa apposita autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente del Consiglio comunale, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 20 - Verifica del numero legale

La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

Il Presidente del Consiglio comunale, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, salvo che ciò non sia chiesto da un consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Presidente, di operare la verifica del numero legale, nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.

La verifica del numero legale non può essere richiesta, una volta iniziate le operazioni di voto.

Se, nel corso della seduta, viene a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio comunale può sospenderla fino ad un massimo di venti minuti, per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 21 - Designazione ed attività degli scrutatori

Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio comunale, dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, di cui uno della minoranza.

Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 22 - Funzioni di segretario della seduta

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale o dal Vice Segretario.

Il Presidente del Consiglio comunale, per gli argomenti inseriti all'O.d.G. , in cui rilevi un conflitto di interessi con il Segretario generale o in caso di sua assenza o impedimento, individua un consigliere comunale (generalmente il più giovane d'età) per incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'aula, durante la discussione e la deliberazione.

Art. 23 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo quanto disposto nel comma successivo.

In presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, il consigliere, che intenda effettuare comunicazioni o interventi o proposte di delibera, su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente del Consiglio comunale, prima dell'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

Il Presidente, in tal caso, riunisce immediatamente la conferenza dei capigruppo consiliari, per la valutazione dell'ammissibilità. La conferenza dei capigruppo decide, in merito, all'unanimità.

Il Presidente comunica, quindi, al Consiglio comunale, l'esito della decisione della conferenza dei capigruppo e nel caso di ammissibilità, concede la parola ai consiglieri, nell'ordine di presentazione delle richieste medesime, per non più di dieci minuti ciascuno. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno. Dopo l'illustrazione, sull'eventuale apertura della discussione, sul posizionamento nell'ambito dell'ordine del giorno e sull'eventuale trasformazione della proposta in deliberazione, decide, seduta stante, il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti

In ogni caso, non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti, aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti iscritti all'O.d.G. , quando riguardino fatti di particolare importanza, sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 24 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Consiglio o di un consigliere.

Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 25 - Discussione ed interventi

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio comunale, dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando nessuno domanda la parola, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, la proposta è messa in votazione.

Ciascun consigliere può intervenire in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, per due volte, di cui la seconda deve essere intesa come replica (all'intervento replicatorio del relatore) e non può superare i cinque minuti

Il Presidente del Consiglio comunale e il relatore, replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e quelle dei consiglieri (come secondo intervento) ha facoltà di effettuare la replica finale e quindi di dichiarare chiusa la discussione.

Art. 26 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

In sede di programmazione dei lavori, da parte della conferenza dei capigruppo consiliari, ogni Gruppo può proporre di derogare ai termini temporali. In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, stabilisce limiti di tempo maggiore per gli interventi, in deroga a quelli previsti nel presente regolamento. Tali determinazioni sono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, in ogni caso, prima che inizi la discussione sull'argomento.

Art. 27 - Inosservanza dei tempi d'intervento

Allo scadere del tempo d'intervento di replica, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo.

Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio comunale, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 28 - Mozione d'ordine

La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.

Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.

Il Presidente del Consiglio comunale, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto, per non più di tre minuti, un consigliere contrario alla proposta.

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione

sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte, con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Tali proposte sono discusse e poste in votazione, prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e sulle stesse, il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario ed entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 30 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio comunale, pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

Non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che hanno valenza amministrativa e/o contabile e comportano, quindi, la necessità di un'ulteriore valutazione, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, qualora i relativi pareri non possano essere acquisiti seduta stante.

Art. 31 - Sospensione della trattazione di un argomento, in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Il Presidente del Consiglio comunale, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, riassume tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati .

Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti, al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

Il Presidente accorda tale sospensione e può, tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati, accordare un tempo superiore.

Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'assemblea, i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio, da parte del Presidente del Consiglio comunale, o del proponente.

Il proponente può rinunciare, in qualunque momento, prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno o emendamento.

Art. 32 - Proposta di votazione per parti separate

In caso di atto suddiviso in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate. Successivamente, si vota l'atto nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 33 - Chiusura della discussione

Il Presidente del Consiglio comunale, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, effettua la replica finale e dichiara chiusa la discussione.

Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.

Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 30, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno, non possono avere durata superiore a tre minuti.

Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio comunale cura che siano avvertiti tutti i consiglieri, di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione, dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri.

Art. 35 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

Nel caso in cui siano stati presentati, con le modalità di cui al precedente articolo 30, ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, con il seguente ordine: si inizia con quelli

soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti, è successivamente votato nella sua globalità.

Art. 36 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente del Consiglio comunale concede la parola, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento. Successivamente la richiesta è posta in votazione ed essa è accolta, se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 37 - Forma delle votazioni

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano. In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

La votazione in forma segreta è effettuata, quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale,.

Art. 38 - Controprova della votazione

Il voto espresso per alzata di mano, può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente del Consiglio comunale, qualora l'errore sia riconosciuto decisivo, ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

Il Presidente e gli scrutatori, accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede:
per appello nominale, in caso di votazione palese;
per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

Il consigliere che ha chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento, nel verbale della seduta, di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 39 - Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale, illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente del Consiglio comunale, che proclama il risultato.

Art. 40 - Votazione segreta per schede

Nello scrutinio segreto per mezzo di schede, il Presidente del Consiglio comunale, dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente, nello spoglio delle schede.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario generale, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 41 - Esito delle votazioni

Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

I consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Terminate le votazioni il Presidente del Consiglio comunale, assistito dagli scrutatori e dal Segretario generale, ne proclama l'esito.

In caso di parità di voti, la proposta s'intende non accolta.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Nel verbale della seduta deve essere indicato, per quanto attiene la votazione con schede, il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 42 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Capo V - Processi verbali

Art. 43 - Compilazione dei verbali

I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Generale e sono accompagnati dalla trascrizione della registrazione della seduta. I verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta.

Per la compilazione dei detti verbali, il Segretario Generale può essere coadiuvato dai dipendenti del Servizio Segreteria.

Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, secondo quanto disposto dall'art. 45, 1° comma.

Art. 44 - Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, dei nominativi dei consiglieri che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato. Nel verbale deve essere indicato, per quanto attiene la votazione con schede, il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì se si è deliberato in seduta segreta.
4. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale. Tuttavia, ove il Presidente o un consigliere che si ritiene offeso, ne facciano espressa richiesta, delle stesse può esserne fatta menzione a verbale, in modo conciso, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
5. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da far risultare,

concisamente, quanto è discusso, senza, però, indicazioni di particolari che possano recare pregiudizio alle persone o agli interventi o ai consiglieri

Art. 45 - Annotazioni a verbale

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio comunale, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale o la dichiarazione venga testualmente dettata.

Art. 46 - Sottoscrizione dei verbali

Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario Generale.

Art. 47 - Approvazione dei verbali

I verbali delle adunanze sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo i verbali vengono inviati, in copia, ai capigruppo consiliari e vengono messi a disposizione dei Consiglieri comunali, nel periodo previsto dal presente Regolamento, per la visione degli atti attinenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio comunale, chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sui verbali. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale, per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni o rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate, proponendo, per iscritto, quanto s'intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare la proposta di rettifica, non è ammesso rientrare, in alcun modo, nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio comunale, interpella il Consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se sono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi tre minuti.

Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza, nella quale la proposta di rettifica è stata approvata.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Diritti

Art. 48 - Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa (ambidue sottoscritte dal consigliere proponente) è inviata al Sindaco, che la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria e i relativi pareri, secondo quanto previsto dalla legge. Il Presidente del Consiglio, terminata l'istruttoria, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio comunale, stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 49 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli del Regolamento sul diritto di accesso.

L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Settore/ Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.

I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Generale

Il diniego o differimento può essere opposto, nel rispetto delle misure di garanzia, per gli interessati, definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del Settore e/o del Servizio interessato, può chiedere al Consigliere di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione lo comunica al Segretario Generale, il quale informato il Sindaco, fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

I Consiglieri sono, in ogni modo, tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 50 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

I consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Generale/Direttore Generale, domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.

Il Segretario Generale/Direttore Generale risponde per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.

In caso di mancata risposta, entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione in Consiglio comunale.

Art. 51 - Diritto di presentazione di interrogazioni ed interpellanze

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze, allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

L'interrogazione, consiste nella richiesta, debitamente firmata rivolta al Sindaco o ad un assessore delegato, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'interpellanza, consiste in un quesito rivolto al Sindaco, o ad un assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta scritta dal Sindaco o dell'assessore delegato entro e non oltre 30 giorni, nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà con il voto.

Per le interrogazioni può essere richiesta risposta scritta o orale in Consiglio comunale; nel primo caso il Sindaco, o l'assessore delegato competente per materia, dà la risposta scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di risposta da dare oralmente nel corso del Consiglio comunale, il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente.

Art. 52 – Mozioni

La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati o dal capogruppo consiliare.

La mozione è iscritta nel primo ordine del giorno utile del Consiglio comunale ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Art. 53 – Ritiro delle interrogazioni/interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, sia presente quando sono poste in discussione le interrogazioni/interpellanze o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Capo II - Doveri

Art. 54 - Rispetto del Regolamento

Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri, sin dal momento della loro entrata in carica e mira ad assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei Consiglieri.

Art. 55 - Assenza dei consiglieri e decadenza

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a comunicare allo stesso, la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, invitandolo a fornire chiarimenti e documenti probatori, al fine di evitare la pronuncia di decadenza. Decorsi 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, la Commissione consiliare di controllo e garanzia procede ad esaminare la documentazione trasmessa dal Presidente e quindi la rimette, corredata con il proprio parere in merito (obbligatorio ma non vincolante) al Presidente del Consiglio per l'inserimento dell'argomento all'o.d.g. del Consiglio comunale. Il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto, oltre che del parere della Commissione di cui sopra, delle eventuali cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, se ritiene sussistente l'ipotesi, la decadenza e procede nella stessa riunione alla surrogazione

Art. 56 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

Il Presidente del Consiglio comunale, e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali hanno interesse a norma di legge e/o dello statuto. In tali ipotesi, gli stessi, dopo averne informato il Segretario generale (che ne dà atto nel verbale), debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Segretario Generale può ricordare ai consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art.78 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 57- Pubblicità della situazione patrimoniale

I consiglieri sono tenuti a rendere nota la loro situazione patrimoniale nei modi previsti dalla legge.

Al fine di consentire la pubblicizzazione della situazione di cui al precedente comma 1, il Servizio Affari Istituzionali (1° settore) predispone appositi moduli per la raccolta delle informazioni.

I moduli inerenti le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale sono presentati dai consiglieri al Sindaco e da questi trasmessi al Segretario Generale, il quale provvede a dare ad essi adeguate forme di pubblicizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Presidenza del Consiglio comunale

Art. 58 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti all'attività di presidenza del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale, o chi ne fa le veci:

rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;

predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta, della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri, nonché dei cittadini, in conformità alla legge e allo statuto;

fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;

esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;

organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

attuа ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

vigila sull'adempimento da parte dei consiglieri di quanto prescritto in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento e la legge. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla (coadiuvato dagli scrutatori e dal segretario comunale) e ne proclama i risultati;

all'inizio dell'adunanza, effettuato l'appello, designa tre consiglieri (di cui uno almeno della minoranza) incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete;

nel caso di votazioni segrete, se le stesse risultano regolari, provvede a far distruggere le relative schede; se vi sono contestazioni, le schede contestate o annullate, sono vidimate dal Presidente e da almeno uno dei scrutatori, oltre al segretario comunale e conservate nel fascicolo del provvedimento cui si riferiscono;

esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento

2. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/6 (due/sesti) dei consiglieri assegnati (arrotondato per eccesso) e votata a maggioranza dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va presentata, sulla base di serie motivazioni (quali ad es. violazione di leggi, dello Statuto e dei regolamenti, ecc)
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del consiglio comunale
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
5. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente il vice Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 59 - Consultazioni del Presidente del Consiglio comunale, in ordine alla razionalizzazione dell'attività del Consiglio.

Il Presidente del consiglio comunale, riunisce, di norma, prima di ogni Consiglio comunale, la conferenza dei capigruppo consiliari, e, se lo ritiene necessario, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, al fine di definire decisioni organizzative per razionalizzare l'attività del Consiglio.

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 60 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale, entro tre mesi dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina delle seguenti quattro Commissioni consiliari permanenti :

- **Commissione consiliare di controllo e garanzia.**
- **Commissione Consiliare consultiva per le Risorse economiche, finanziarie – Affari generali e istituzionali** (Bilancio, Finanze, Tributi, Patrimonio, Personale, Polizia Municipale, ecc.);
- **Commissione Consiliare Consultiva per le Politiche del territorio - Attività produttive e del lavoro** (Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi ecologici e di manutenzione, Commercio, Turismo, Attività produttive, Lavoro, Formazione professionale, Politiche Comunitarie, Agricoltura, Agriturismo, ecc.);
- **Commissione Consiliare Consultiva per le Politiche sociali e culturali** (Pubblica Istruzione, Servizi alla persona, immigrazione, Cultura, Sport, Partecipazione, Solidarietà internazionale e cooperazione decentrata, Pari opportunità, Servizi sanitari, ecc.);

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale.

Le sedute delle succitate Commissioni sono equiparate, a tutti gli effetti, alle sedute consiliari.

Le Commissioni possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei settori interessati, hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto e del presente regolamento e possono inoltre chiedere al Sindaco di avvalersi della collaborazione di esperti. Gli esperti eventualmente designati, hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e senza prendere parte alle votazioni.

Art. 61 – Commissioni temporanee

- 1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee di indagine, di studio e approfondimento per specifiche problematiche, definendo, all'atto dell'istituzione della Commissione, l'oggetto, l'ambito e il termine per concludere e riferire al Consiglio.**
2. A tali Commissioni si applica, per quanto compatibili, la normativa prevista dal presente regolamento per le Commissioni permanenti. Non è prevista la corresponsione del gettone di presenza, per le sedute di dette Commissioni.

Art. 62 – Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari

Ogni Commissione è composta da cinque consiglieri comunali, nella misura di tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e sono nominati dal Consiglio comunale, con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare.

Ogni Commissione procede all'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente (in due distinte tornate), con votazione palese, a maggioranza dei voti dei suoi membri, rappresentando, comunque, in una delle due figure, la minoranza. Nel caso della

Commissione di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza, designato dai gruppi consiliari di minoranza. A tal fine, la prima seduta di ogni Commissione, è convocata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla nomina.

Il segretario verbalizzante delle sedute delle Commissioni è un dipendente comunale del settore di competenza della commissione, designato all'uopo dal direttore generale (se nominato) o dal Segretario comunale.

Ogni consigliere può far parte di più commissioni consiliari.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 63 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare di controllo e garanzia

Alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, spettano, in particolare, le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative del Comune, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale, con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Ad essa spettano altresì:

- l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;
- l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio comunale;
- l'elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
- l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta.

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno tre membri e, in caso di votazione, la Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 64 - Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni consiliari esercitano le loro funzioni mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti, quali ad esempio: bilanci annuali e pluriennali, i piani territoriali ed urbanistici, accordi di programma, i programmi delle opere pubbliche e per quei provvedimenti che concorrono all'indirizzo e controllo politico-amministrativo. In tale ambito svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

Ciascuna Commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione e ogni altro argomento, nei cui confronti, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, la Giunta o il Consiglio ritengano di dover acquisire il parere della Commissione, prima della trattazione da parte del Consiglio comunale.

Le Commissioni possono altresì essere incaricate dal Presidente del Consiglio, dal Consiglio, dal Sindaco e dalla Giunta, di effettuare studi e approfondimenti su varie questioni ed anche indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi,

all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Art. 65 – Convocazione delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente della Commissione consiliare fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare, coordina i lavori della stessa e svolge le proprie funzioni, avvalendosi del servizio segreteria generale.
2. Il Presidente, convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio, al Sindaco, nonché agli Assessori e Consiglieri comunali delegati, competenti per materia, al Segretario Generale ed ai Responsabili di settore, competenti per materia.
3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, di almeno due membri della Commissione stessa.
4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione, possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni responsabili di settore e/o servizio, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 67 - Verbalizzazione delle sedute

Il Segretario della Commissione, individuato ai sensi dell'art 62 del presente regolamento, redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

I Commissari possono procedere, nella seduta successiva, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi.

Art. 68 - Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Commissioni, normalmente non sono aperte al pubblico, salvo casi particolari su decisione unanime della Commissione e, in ogni caso, con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime.

Capo III - Gruppi Consiliari

Art. 69 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano al Presidente del consiglio il nominativo del proprio capogruppo (non appartenente alla Giunta). In mancanza di tale comunicazione o di comunicazioni contrastanti, viene considerato capogruppo, il consigliere "anziano" del gruppo (non facente parte della Giunta).
3. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono:
 - a. aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo al quale aderiscono.
 - b. costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri o anche da una sola unità, purché tale gruppo rappresenti almeno un partito presente nel Parlamento Italiano e/o nel Parlamento Europeo.
4. Nel caso in cui un consigliere receda dal gruppo o non intende far parte di altri gruppi e non si concretizzi uno dei casi di cui al precedente comma, il consigliere non acquisisce lo status e i diritti di gruppo consiliare
5. Nel caso in cui una lista, presentata alle elezioni, abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, causa il recesso di altri componenti del gruppo, al solo consigliere rimasto, sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare
6. Qualora si costituisca il gruppo misto e lo stesso sia formato da più di un consigliere viene nominato al suo interno il capogruppo. Tale nomina è effettuata in maniera tale che, di norma, ciascun consigliere appartenente al gruppo misto possa esercitare la funzione di capogruppo per lo stesso periodo di tempo, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio. Della costituzione del gruppo misto e in tutti gli altri casi, previsti nel presente articolo, deve essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio.

Art. 70 - Capogruppo consiliare

Ciascun gruppo provvede a nominare il proprio capogruppo e ne fornisce comunicazione scritta, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti al Sindaco e al Segretario generale. In difetto di tale comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo stesso.

Art. 71 - Conferenza dei capigruppo consiliari

La Conferenza dei Capigruppo consiliari esercita le funzioni attribuitele dal presente regolamento.

La partecipazione alle riunioni della Conferenza è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.

Capo IV - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio comunale

Art. 72 - Supporto al Consiglio comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento e ai Gruppi Consiliari, è assicurato il supporto del Servizio Segreteria Generale, deputato alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché del Segretario e Vice Segretario Generale.

Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario/Direttore Generale definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico, in relazione a tali attività.

Art. 73 - Risorse strumentali

Alle Commissioni consiliari ed ai gruppi consiliari vengono assegnati locali idonei, arredi e strumentazione, compresa quella informatica, necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali e a quelle essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

Le modalità di uso dei locali e delle strumentazioni da parte dei gruppi consiliari viene disposta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 74 - Risorse finanziarie

La Giunta Comunale, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari, provvede ad iscrivere nella proposta di bilancio annuale di previsione, un apposito stanziamento per il funzionamento degli organismi consiliari, che non potrà comunque essere inferiore ad euro 2.582,28 (€5.000.000).

Il budget finanziario complessivo viene ripartito, in proporzione alla rappresentanza consiliare tra i vari gruppi dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

In caso di costituzione, nel corso dell'anno di nuovi Gruppi consiliari, il Sindaco, di concerto con la Conferenza dei capigruppo consiliari, procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai gruppi, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1.

Art. 75 - Gestione delle risorse

Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo in dotazione sono le seguenti:

- spese di corrispondenza, spese attinenti la riproduzione di documenti;
- spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
- spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il contesto socio-

economico del Comune e il suo territorio;
spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopramenzionate iniziative;
spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 1 sono disposti con determinazione del Responsabile del Settore, preposto alla cura degli affari generali e istituzionali del Comune.

In relazione alla gestione delle suddette spese, il Sindaco, può adottare atti di direttiva, nell'ambito degli obiettivi assegnati alle strutture dal Piano Risorse ed Obiettivi (P.R.O.)

Art. 76 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'art. 74, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.

Il quadro analitico delle spese sostenute dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, è reso noto ai capigruppo entro il primo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e, in ogni caso, in qualsiasi momento, a richiesta di un componente delle commissioni o dei gruppi consiliari.

Il Sindaco rende pubblico, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli appositi stanziamenti.

Art. 77 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il regolamento del consiglio comunale

All'approntamento delle risorse finanziarie e dei locali, previsti per i gruppi consiliari, per le Commissioni, ecc. , si procederà entro la fine del corrente anno.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore e allo Statuto.